

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 aprile 2003, n. 1838

Conferma T.A.R. Sardegna, 23 aprile 2002, n. 411.

L'impugnazione contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali può essere proposta non solo dai cittadini elettori, ma anche dai candidati non eletti e dagli stessi eletti per migliorare la loro posizione. Ma, mentre il cittadino elettore esercita una vera e propria azione popolare nell'interesse generale, il candidato fa valere l'interesse a ricoprire l'incarico elettivo. Ciò non esclude che il candidato possa scegliere di far valere in giudizio la veste di cittadino elettore del comune proponendo un'azione popolare.

Omissis.

4.1. Ai sensi dell'art. 83/11 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 T.U., aggiunto dall'art. 2 L. 23.12.1966 n. 1147 (le cui norme procedurali sono state tenute ferme dall'art. 19, ultimo comma, L. 6.12.1971 n. 1034, per i giudizi in materia di operazioni elettorali comunali, provinciali e regionali), può proporre impugnazione contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali "qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse".

La disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l'impugnazione può essere proposta non solo dai cittadini elettori, in quanto portatori dell'interesse generale del corpo elettorale, ma anche dai candidati non eletti che hanno un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale (V. la decisione di questa Sezione n. 259 del 19.3.1996) e perfino dai candidati eletti al fine di migliorare la loro posizione (V. la decisione di questa Sezione n. 234 del 24.4.1986).

Ma la posizione del candidato è indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l'interesse proprio a ricoprire l'incarico elettivo (V. le decisioni di questa Sezione n. 472 del 18.6.1984 e n. 572 del 28.9.1989) mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell'interesse generale (V. Cass. Sez. 1, n. 1000 del 10.4.1974). Ciò non esclude però che il candidato (essendo eleggibili a consigliere comunale gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, ai sensi dell'art. 55 18.8.2000 n. 267), qualora rivesta anche la posizione di cittadino elettore del comune le cui operazioni elettorali sono contestate, possa scegliere di far valere in giudizio quest'ultima veste proponendo un'azione popolare, anche in pregiudizio della posizione di candidato (V. le decisioni di questo Consiglio n. 1143 del 7.11.1991 e n. 3921 del 17.7.2000).

4.2. È pacifico inoltre in materia di contenzioso elettorale il principio secondo cui l'attore popolare ha facoltà di proporre gravame anche quando non sia stato parte nella precedente fase di giudizio, in quanto colui che sperimenta l'azione popolare agisce *uti civis* e non *uti singulus*, ossia nell'interesse generale del buon andamento della P.A., onde si giustifica la fungibilità processuale dei soggetti legittimati all'appello ai sensi degli artt. 82/2 e 83/12 D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni (V. Cass. Sez. 1° n. 1103 del 1.2.2000 e le decisioni di questa Sezione n. 861 del 7.6.1966 e n. 92 del 15.2.1994).

4.3. Ma affinché possa operare il principio della fungibilità dei soggetti legittimati all'appello è necessario che in primo grado sia stata effettivamente proposta un'azione popolare, ipotesi che invece non si è verificata nella specie, essendo stato fatto valere dal ... davanti al TAR unicamente un interesse proprio, come precisato al punto 2).

Omissis.